



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO

NUM. 48 DEL 14-07-2026

OGGETTO: ASSUNZIONE DOTT.SSA MARILENA COVELLI EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di luglio in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il decreto del Commissario liquidatore con i poteri della Giunta n. 6 del 16/03/2026 con il quale si è provveduto ad approvare il PIAO 2026/2028;
- il bilancio di previsione 2026/2028;
- il decreto del Commissario liquidatore con i poteri della Giunta n. 15 del 30/06/2026 con il quale si è provveduto a modificare la sezione 3.1 del PIAO 2026/2028;

VERIFICATA la necessità di procedere al fine di consentire una efficace ed efficiente organizzazione della Comunità montana;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso

l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. *ex multis*, [Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della](#) Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);

Visto il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, “integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere “L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”.

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui “*La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*”;

Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell' 8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare “*peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*”.

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della D.ssa Marilena Covelli dipendente a svolgere, fuori orario d'ufficio, presso la XVI Comunità montana, la propria attività lavorativa per n. 12 ore settimanali dal 14/07/2026, secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

Richiamati:

- la nota a firma del Commissario liquidatore con la quale si è richiesto al Comune di Esperia di potere utilizzare per n. 12 ore settimanali dal 14/07/2026, secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, il Dipendente comunale Dott.ssa Marilena

Covelli, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- la nota del Comune di Esperia registrata al protocollo dell'Ente con il n. 966 del 10/07/2026 con la quale si autorizza la Dott.ssa Marilena Covelli a svolgere la propria attività lavorativa per n. 12 ore extra orario di Lavoro presso la Comunità montana di Pico;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente siano articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione a tempo determinato e parziale (12 ore) del dipendente del Comune di Esperia D.ssa Marilena Covelli, con decorrenza 14/07/26 sino al 31/12/2026, e di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale;

RICHIAMATO il regolamento degli Uffici e dei Servizi d;

STANTE l'urgenza di procedere;

VISTI:

- Il d.lgs. 267/2000;
- Il d.lgs. 165/2001;

DETERMINA

- 1) Di approvare la narrativa che precede , qui intesa integralmente riportata;
- 2) Di stabilire l'assunzione della dipendente del Comune di Esperia Dott.ssa Marilena Covelli, con decorrenza 14/07/2026 sino al 31/12/2026, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore);
- 3) Di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo parziale (12 ore) e determinato ex cat. D1 da stipulare tra la Comunità montana e il dipendente, ai sensi del CCNL vigente, con decorrenza dal 14/07/2026;
- 4) Di dare atto che alle stesse sarà corrisposto il trattamento previsto dal vigente CCNL, oltre alle indennità spettanti ai sensi della normativa vigente, ed ai trattamenti accessori se in quanto dovuti in base alla normativa vigente;
- 5) Di precisare che i suddetti trattamenti saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali ed assicurative di legge;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 7) Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line della Comunità montana;
- 8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Data, 14-07-2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
LUCA ROSATI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*